

ASSESSORE PIVA: questo è un frustolo di terreno residuale che credo abbiate presente dove si trova. E' in via Parma (quasi in fondo a via Carducci, sul lato monte) e al termine della strada c'è un fabbricato denominato Casa Tosi che sono i dopolavoristi di questa azienda.- Questo frustolo è fruito dai proprietari di questo immobile da tempo. E' stato recintato e alla verifica (nonostante non si ritenesse) risulta strada di proprietà comunale. E' stata avanzata richiesta di acquisizione e siccome per noi è un frustolo non strategico dalle dimensioni di mq. 104 che passa in mezzo a questi due lotti e richiedono di acquisirlo proprio per unificare la proprietà. Per definire questa vicenda abbiamo pensato di proporre l'alienazione a questa proprietà chiedendo anche il pagamento del canone di occupazione del medesimo frustolo per gli anni passati. Infatti l'importo complessivo è costituito da una quota per l'acquisizione e una quota (circa 27.000,00 Euro mi sembra) si riferisce alla copertura del corrispettivo per l'occupazione indebita che è stata effettuata per diversi anni. Pertanto proponiamo di sdemanializzare quell'area perchè altrimenti non sarebbe alienabile e di alienarla alle condizioni riportate nella proposta di delibera che ho appena anticipato. Il segretario è stato utile consigliere nel formulare questa proposta e se quindi c'è qualcosa da chiedere vi sarà risposto.

CONSIGLIERE TONTI: Rifondazione Comunista. nel modo in cui l'ha presentata l'assessore sembra una cosa molto semplice. In realtà in quello che andiamo a votare c'è praticamente una irregolarità di base che si spera che non sia poi il fatto di andare a sanare una situazione irregolare perchè praticamente qui si legge "Atteso che tale appezzamento di terreno ha già da tempo perso l'originaria funzione pubblica e non è funzionale ad alcun nuovo progetto di opera pubblica che anzi, da alcuni anni risulta in parte occupato senza titolo da una attività alberghiera limitrofa" Quindi su questi 104 mq. che per quanto possano essere pochi, comunque su questi 104 mq. circa cioè da anni è stata ampliata l'edificio, l'attività di questa...

ASSESSORE PIVA: L'edificio no. Non è occupata da un edificio.

CONSIGLIERE TONTI: Bè comunque è occupata per l'attività - qui dice senza titolo da una attività alberghiera, recintata" ok. va bene. Comunque qui andiamo quindi a condonare, a sanare una situazione che mi sembra al limite. Spero appunto che non ce ne siano altre perchè comunque è una irregolarità che si è verificata e che il Comune evidentemente o non si è mai accorto fino ad oggi, cosa che comunque mi risulta abbastanza strana perchè so che sopralluoghi vengono fatti puntualmente, è una zona anche piuttosto frequentata e quindi si è verificata questa situazione e adesso con molta facilità, con molta leggerezza viene appunto sanata ed ecco non credo che questa sia la regola da seguire in questi casi.

Indi, conclusasi la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nell'ambito del territorio comunale insiste un frustolo di terreno costituente reliquato stradale ubicato nel tratto terminale di via Parma compreso tra via Carducci e il torrente Ventena, la cui consistenza è di circa mq. 104;

Considerato che fra gli obiettivi indicati nei piani programmatici dell'Ente è contemplato anche quello di procedere all'alienazione di quella parte del patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato, al fine di impiegare il ricavato per il finanziamento di investimenti più "produttivi" dal punto di vista socio-economico;

Atteso che tale appezzamento di terreno ha già da tempo perso l'originaria funzione pubblica e non è funzionale ad alcun nuovo progetto di opera pubblica, e che anzi da alcuni anni risulta in parte occupato senza titolo da un'attività alberghiera limitrofa;

Atteso che, comunque, pur essendo cessato l'uso stradale dell'appezzamento sopra indicato, ciò non comporta automaticamente la cessazione della demanialità dell'area, che, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile,

deve essere espressamente disposta con apposito provvedimento dell'autorità amministrativa cui lo stesso bene appartiene;

Ritenuto quindi di procedere alla formale pronuncia di sdemanializzazione dell'area di mq. 104 circa, già adibita a strada comunale, sita nel tratto terminale di via Parma compreso fra via Carducci e il torrente Ventena e specificamente individuata nell'allegato frazionamento al foglio 1 mappale 4328 del catasto terreni;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni immobili, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 120 del 25.11.1998, che all'art. 19, comma 9, testualmente statuisce:

"I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede Euro 25.822,84 possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di gara, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente";

Vista l'allegata perizia di stima del settore Ambiente - Patrimonio, nella quale viene indicato sia il valore dell'area oggetto di alienazione, che un equo indennizzo a titolo di risarcitorio per l'occupazione senza titolo protrattasi per alcuni anni ;

Vista la richiesta di cessione dell'area suddetta, pervenuta al protocollo dell'ente in data 13 giugno 2003 da parte della Società Immobiliare Mutua Assistenza Lavoratori Franco Tosi S.R.L., con sede in Legnano, Piazza Monumento, 12 - P.I. 12332260152;

Considerato opportuno e conveniente per l'amministrazione, attesa la natura e la modesta entità del valore dell'area, di procedere all'alienazione a trattativa privata con la parte interessata all'acquisto e proprietaria delle aree adiacenti al frustolo in oggetto;

Ritenuto quindi di provvedere all'alienazione dell'appezzamento di terreno che peraltro risulta già frazionato e identificato al catasto terreni al foglio 1 mappale 4328, come emerge dall'allegato frazionamento;

Con voti favorevoli n. 10 e 2 contrari (Tonti e Di Giacomi di Rifondazione Comunista), espressi in forma palese da 12 consiglieri votanti su 16 presenti essendosi astenuti i consiglieri Del Corso e Gaudenzi dell'UDC, Baldaccini di Forza Italia e Monti di Alleanza Nazionale;

D E L I B E R A

- di sdemanializzare, dichiarandone quindi il passaggio - anche ai fini contabili e inventariali - dalla categoria dei beni demaniali a quella del patrimonio disponibile, il frustolo di terreno ubicato nel tratto terminale di via Parma compreso fra via Carducci e il torrente Ventena, ora catastalmente identificato al foglio n. 1 mappale 4328 della complessiva superficie di mq. 104, come risulta dall'allegata planimetria;

- di alienare, per i motivi esposti in premessa, la suddetta area a trattativa privata, individuando nella Società Immobiliare mutua assistenza lavoratori Franco Tosi S.R.L., come in premesse identificata, la controparte interessata all'acquisto;

- di dare atto che l'entrata derivante dalla cessione del suddetto frustolo risulta già iscritta a bilancio fra i residui attivi dell'anno 2002;

- di dare atto che:

a) che l'area viene alienata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

b) che il prezzo fissato dovrà essere integralmente versato all'atto

della stipula del contratto di compravendita;

c) che la consegna dell'area avverrà contestualmente alla stipulazione del rogito di compravendita;

d) che gli effetti attivi e passivi del trasferimento avranno decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita;

e) che il Comune rinuncia all'ipoteca legale che potesse eventualmente competergli in dipendenza della trascrizione del rogito di compravendita esonerando da ogni inerente responsabilità il conservatore dei registri immobiliari;

f) che tutte le spese contrattuali, le imposte e ogni altra spesa conseguente al trasferimento dell'area sono da porre a carico dell'acquirente;

g) che oltre al prezzo dell'area, l'acquirente dovrà corrispondere, a tacitazione di ogni pretesa da parte del Comune, un equo indennizzo a titolo risarcitorio per l'occupazione senza titolo dell'area in questione protrattasi per circa 15 anni;

- di conferire al notaio che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonchè nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

- di dare infine mandato al competente Dirigente Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto comunale, e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ad espletare le ulteriori, necessarie incombenze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 2, Tonti e Di Giacomi di Rifondazione Comunista, espressi in forma palese da 12 consiglieri votanti su 16 presenti essendosi astenuti i consiglieri Del Corso e Gaudenzi dell'UDC, Baldaccini di Forza Italia e Monti di Alleanza Nazionale;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

DEL29046 ASD-DEL - ATTO C.C. N. 54 DEL 13.10.2003 - pag. n.

=====